

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 30 maggio 2005

COMUNE DI NAPOLI - Modifiche ed integrazioni allo Statuto del Comune di Napoli - giusta deliberazione consiliare n. 15 dell'11 febbraio e n. 21 del 16 febbraio 2005.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI
CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 25 - Istituzione

Art. 27 - Poteri e funzioni

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'
CAPO III
REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Art. 79 - Collegio Revisori dei Conti.

TITOLO VIII
DECENTRAMENTO

Art. 82 - Municipalità.

Art. 83 - Consigli delle Municipalità, composizione, organizzazione interna e scioglimento.

Art. 84 - Presidente della Municipalità - Elezioni, compiti.

Art. 85 - Pareri.

Art. 86 - Conferenza dei Presidenti delle Municipalità.

Art. 87 - Commissioni consiliari.

Art. 88 - Organicità delle attribuzioni.

Art. 89 - Delibere-quadro e adeguamento organizzativo del Comune.

Art. 90 - Servizi delle Municipalità.

Art. 91 - Regime degli atti.

CAPO V
Difensore Civico
Art. 25
Istituzione

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico a garanzia della imparzialità, della legalità, della trasparenza e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

2. Possono richiedere l'intervento del difensore civico i residenti sul territorio comunale,, anche se non cittadini italiani.

3. Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Municipalità.

Art. 27
Poteri e funzioni

1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza, a tutela di chi sia leso nei diritti o interessi per abusi, disfunzioni, carenze dell'Amministrazione comunale e delle amministrazioni delle Municipalità, sollecitando gli adempimenti omessi anche in via sostitutiva.

2. Presenta annualmente una relazione sull'attività svolta, che è posta all'ordine del giorno della prima adunanza successiva del Consiglio Comunale.

3. Può promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti ove, nello svolgimento dei suoi compiti, ravvisi elementi di responsabilità,

4. E' tenuto al segreto di ufficio ai sensi delle leggi vigenti.

5. Gli Organi e gli Uffici del Comune e delle Municipalità prestano al difensore civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni, in particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il segreto di ufficio, informazioni e copia degli atti o documenti che egli ritenga di acquisire.

CAPO III

Revisione economico-finanziaria

Art. 79

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti é organo tecnico indipendente.
2. Svolge funzioni di consulenza economico-finanziaria e di collaborazione tecnica con il Consiglio comunale, di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria e sulla efficienza della gestione del Comune e delle istituzioni.
3. Il Collegio dei Revisori del Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Municipalità.

TITOLO VIII

DECENTRAMENTO

Art. 82

Municipalità

1. Il Comune di Napoli istituisce le "Municipalità" quali soggetti titolari di più ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinandone con Regolamento il numero e gli ambiti territoriali.

Le Municipalità adottano, in autonomia, la propria denominazione con deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e previo referendum nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento comunale.

Le Municipalità risolvono le controversie relative ai confini mediante accordo da ratificare dai rispettivi Consigli con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

2. Le Municipalità sono ambiti di partecipazione, consultazione e gestione di servizi, nonchè di esercizio delle funzioni conferite dal Comune.

3. Sono organi di governo della municipalità:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- la Giunta

4. Il Regolamento comunale può prevedere l'istituzione di altri organi a rilevanza interna.

Art. 83

Consigli delle Municipalità, composizione, organizzazione interna e scioglimento

1. Il numero dei componenti il Consiglio è stabilito dal regolamento per l'elezione dei Consigli delle Municipalità secondo un criterio di proporzionalità con il numero degli abitanti della Municipalità.

Ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto deve essere necessariamente garantita a presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali delle Municipalità. In ciascuna lista delle Municipalità nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. I Consigli delle Municipalità sono eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Presidente ed in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Comunale. Alla elezione dei Consigli delle Municipalità si applica, per quanto compatibile, la normativa per la elezione dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

3. Le condizioni di candidabilità, di eleggibilità, di compatibilità e le cause di sospensione e di decadenza di diritto sono disciplinate dalla legge.

4. I Regolamenti comunali disciplinano la prima convocazione dei Consigli delle municipalità, nonché la convalida, la decadenza e la surrogazione per la carica di consigliere.

5. Il Consiglio delle Municipalità disciplina con Regolamento la propria organizzazione interna.

6. Il Consiglio della Municipalità, oltre che nei casi disciplinati dalla legge, è sciolto:

- a) in caso di dimissioni contestuali o rese contemporaneamente al protocollo della Municipalità della metà più uno dei Consiglieri assegnati o in caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
- b) in caso di riduzione dell'Organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
- c) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente;
- d) in caso di dimissioni del Presidente o di approvazione di una mozione di sfiducia;
- e) quando compie atti contrari alla Costituzione o quando, nonostante la diffida motivata del Sindaco, su mandato del Consiglio Comunale, insiste in gravi e persistenti violazioni di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti o sul mancato esercizio delle funzioni;
- f) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e delle risorse assegnate;
- g) per gravi motivi di ordine pubblico.

Nei casi indicati sub a), b), c), e d) il Consiglio della Municipalità è sciolto con provvedimenti del Sindaco; negli altri casi il Consiglio è sciolto dal Consiglio Comunale con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio Comunale comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli delle Municipalità, i quali, tuttavia, continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio delle Municipalità possono adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Il Consiglio delle Municipalità è l'Organo di governo, di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Esso rappresenta la collettività della Municipalità nell'ambito dell'unità del Comune. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte e indica il numero necessario per la validità delle sedute che, in ogni caso, non deve essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.

Il Regolamento determina, altresì, i poteri delle commissioni consiliari permanenti e ne stabilisce il numero - nel rispetto del limite stabilito dal Regolamento comunale - l'organizzazione, il funzionamento, l'assegnazione dei componenti, le competenze e le forme di pubblicità. Il Regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

8. I Consigli, nelle funzioni assegnate alle Municipalità, hanno competenza su tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Presidente, alla Giunta o ai dirigenti.

9. I Consigli delle Municipalità esercitano autonomamente l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale, di interesse di più Municipalità, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento. La proposta deve essere esaminata dal Consiglio comunale o dalla Giunta nel termine stabilito dal Regolamento.

10. I Consiglieri delle Municipalità, oltre che nei casi disciplinati dalla legge, decadono dalla carica:

- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio;
- nel caso in cui non si astengano dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, anche sostitutivi, esazioni di diritti, appalti di opere o somministrazione di forniture di interesse del Comune o di enti o aziende soggetti al controllo o vigilanza del Comune stesso. Il Regolamento disciplina le procedure di decadenza garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

11. I Consiglieri delle Municipalità possono ottenere, a richiesta, che il gettone di presenza previsto dalla legge per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sia trasformato in indennità di funzione sempre che tale indennità non comporti maggiori oneri per la Municipalità. Il Regolamento prevede l'applicazione di detrazioni dalla indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dei Consiglieri dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 84

Presidente della Municipalità. Elezione e compiti

1. Il Presidente della Municipalità è eletto a suffragio universale e diretto, in unico turno, contestualmente alla elezione del Consiglio della Municipalità.

E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi e, a parità di voti, il più anziano di età. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Consiglio della Municipalità è sciolto.

Alle elezioni del Presidente si applica, per quanto compatibile, la normativa per la elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Si applicano altresì al Presidente le norme previste per il Sindaco al Capo II del titolo III del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Municipalità, rappresenta la Municipalità, convoca e presiede il Consiglio, soprintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti. Esercita, inoltre, le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella qualità di Ufficiale di Governo.

Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Napoli e con lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco, il Presidente indossa la fascia tricolore prevista per il Sindaco".

3. Il Presidente della Municipalità cessa dalla carica per impedimento permanente, per rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, per dimissioni, nonché a seguito di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 85

La Giunta della Municipalità

1 - La Giunta è organo esecutivo delle Municipalità, svolge le funzioni indicate a comma successivo ed è composta dal Presidente, che la presiede e da quattro assessori nominati dal Presidente, di cui tre anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, e l'altro, con la funzione di vice Presidente esclusivamente tra i consiglieri.

La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Il Componente della Giunta con le funzioni di vice presidente conserva la carica di consigliere.

La nomina degli assessori da parte del Presidente deve garantire in ogni caso, la rappresentanza dei due sessi. Ad ogni assessore è assegnata dal presidente una delega specifica nell'ambito delle competenze peculiari della Municipalità.

2. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione del programma e degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività preparatoria e di impulso nei confronti del Consiglio, nonché funzioni di controllo sull'attività gestionale. La Giunta svolge inoltre ogni altra funzione prevista nel Regolamento.

3. Il Presidente può sostituire uno o più membri della Giunta dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

4. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia al Presidente o in caso di scioglimento del Consiglio;

5. Al Vice Presidente è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il Presidente; agli altri 3 Assessori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il Presidente.

Art. 86

Conferenza dei Presidenti delle Municipalità

E' istituita la conferenza permanente dei Presidenti delle Municipalità a cui partecipano il Sindaco, l'Assessore delegato, il Presidente del Consiglio comunale ed i Presidenti delle Municipalità.

I compiti e le funzioni sono stabiliti con il regolamento dei Consigli delle Municipalità.

Articolo 87

Commissioni Consiliari

I Consigli delle Municipalità si avvalgono di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. La presidenza di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni. Il Regolamento determina il numero e i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 88

Funzioni delle Municipalità

1. Alla Municipalità sono attribuite con Regolamento le funzioni nei seguenti settori:

- Manutenzione urbana di rilevanza locale;
- Attività socio-assistenziale sul territorio della Municipalità restando al Comune il compito di assicurare uniformità agli interventi su tutto il territorio comunale;
- Attività scolastiche, culturali e sportive di interesse locale;
- Gestione di servizi amministrativi a rilevanza locale.

2. Le Municipalità:

- esercitano le proprie competenze nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco o suo delegato;
- esercitano le funzioni delegate dal Comune nel rispetto dei limiti e degli indirizzi indicati nell'atto di delega;
- partecipano direttamente alla elaborazione di atti fondamentali del Comune, all'assegnazione delle risorse e, mediante un proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale, alla elaborazione del bilancio annuale di previsione del Comune e degli allegati previsti per legge. Il documento contabile delle Municipalità è formato con il contributo dei sindacati, del Comitato delle associazioni e delle altre realtà socioeconomiche esistenti sul loro territorio ed è presentato al Comune entro il 30 novembre di ogni anno.

Il Consiglio comunale procederà con apposito atto, alla regolamentazione degli elementi partecipativi.

- su richiesta discrezionale degli organi di governo del Comune esprimono pareri su qualsiasi argomento che interessi l'attività del Comune anche non ricadente nell'ambito della Municipalità.

Esprimono pareri obbligatori non vincolanti sugli atti del Comune indicati nel Regolamento, nel quale sono previsti anche le modalità e i termini; l'obbligatorietà del parere attiene alla sola richiesta formale e non anche all'acquisizione;

- possono esercitare, con le procedure previste dal Regolamento, le iniziative degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta che interessino più Municipalità.

- hanno competenza propositiva per la realizzazione di opere pubbliche sul proprio territorio; La proposta è esaminata dall'organo comunale competente entro sessanta giorni e comunque prima della formazione degli allegati al bilancio di previsione del Comune.

- possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di comune interesse. Le convenzioni devono stabilire ai fini, la durata, le forme di consultazione delle Municipalità contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dai relativi Consigli. Le Municipalità possono stipulare, inoltre, convenzioni con altre amministrazioni per disciplinare in modo efficace lo svolgimento, in collaborazione, di attività gestionali di loro interesse, sempre che di tali convenzioni non derivino spese non previste.

3 - Alle Municipalità sono assegnate le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite o delegate. Ad esse è inoltre attribuito l'utilizzo dei beni patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.

Art. 89

Attribuzioni di risorse

1. Per l'espletamento dei compiti delle funzioni di loro competenza, alle Municipalità sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali che esse gestiscono in conformità alle disposizioni di Legge e Regolamento. L'ammontare delle risorse finanziarie è commisurato allo svolgimento delle funzioni attribuite e rapportato alle risorse complessivamente disponibili. L'entità delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Municipalità è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche delle Municipalità. Le risorse finanziarie sono iscritte secondo la classificazione strutturale nel bilancio comunale articolato per ciascuna Municipalità.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che trasferiscono alle Municipalità ulteriori funzioni devono indicare le risorse aggiuntive per farvi fronte.

Art. 90

Ordinamento delle Municipalità

1. Le Municipalità per l'esercizio delle funzioni assegnate hanno un proprio ordinamento dei servizi e degli uffici, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale per l'Ordinamento del

Comune e nei limiti delle risorse umane stabilite. L'Ordinamento prevede presso ciascuna Municipalità un Servizio Autonomo di Ragioneria ed una struttura di collegamento con l'ufficio comunale del Difensore Civico. L'Ordinamento realizza la più ampia autonomia gestionale delle Municipalità nell'unità del Comune ed è approvato dalla Giunta Comunale.

2. Presso ciascuna Municipalità opera un Centro dei Servizi Sociali, nonché una struttura o comando di Polizia Municipale, alle dipendenze del Comando Centrale, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali. I rapporti tra la struttura e le Municipalità sono disciplinati dal Regolamento delle Polizia Municipale.

3. E' istituito presso ciascuna Municipalità l'Ufficio per la trasparenza e l'accesso agli atti.

Art. 91

Regime degli atti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio della Municipalità per l'esercizio delle sue funzioni, che non sia mero atto di indirizzo deve essere, richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e, qualora comporti l'impegno di spesa, o diminuzione di entrata, anche del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il Dirigente Amministrativo che assiste alle riunioni del Consiglio della Municipalità e ne cura la verbalizzazione, a richiesta del Presidente, esprime sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Le deliberazioni dei Consigli delle Municipalità diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio della Municipalità.

In caso di urgenza il Consiglio della Municipalità, a maggioranza assoluta dei componenti può deliberare l'immediata esecutività.

3. Il Regolamento comunale può prevedere, in caso eccezionali tassativamente indicati, il controllo eventuale degli atti deliberativi da parte del Difensore Civico, su richiesta di una parte dei Consiglieri.

Norma transitoria

Le disposizioni degli articoli 83 e 84 relative alla elezione diretta del Presidente e del Consiglio della Municipalità, si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in concomitanza con quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Il Coordinatore
del Dipartimento Autonomo
Consiglio Comunale
Dr. G. Scala

Il Dirigente
del Servizio Segreteria del Consiglio
e Commissione
Dr. A. Giovine